

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE**

**REGOLAMENTO INTERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI NELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE
DI CUI ALL'ART. 36 DEL D. LGS. 18/04/2016 N. 50
E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI**

(Deliberazione Consiliare n. 80 del 25/06/2018)

Art. 1 – Oggetto e scopo

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'esecuzione di lavori e per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alle soglie di cui all'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (per brevità indicato come "Codice dei Contratti Pubblici"), nonché nel rispetto delle norme integrative, attuative ed interpretative dello stesso, fatto salvo il ricorso alle procedure ordinarie anche per queste soglie di importo.

Il presente Regolamento disciplina altresì le procedure per il conferimento di incarichi professionali a soggetti esperti esterni all'Ordine.

Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare lo sviluppo di processi di acquisizione in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

L'Ordine negli affidamenti di cui al presente Regolamento agisce nel rispetto di:

- a) principio di economicità: uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) principio di efficacia: congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) principio di tempestività: esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) principio di correttezza: condotta leale e improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) principio di libera concorrenza: effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) principio di non discriminazione e di parità di trattamento: valutazione equa e imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) principio di trasparenza e pubblicità: conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) principio di proporzionalità: adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti: non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;

- j) criteri di sostenibilità energetica e ambientale: previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove applicabili, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- k) principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi: adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Art. 2 – Ruoli e funzioni

I contratti sono stipulati e sottoscritti dal Presidente pro-tempore dell'Ordine in quanto legale rappresentante dell'Ordine.

Il responsabile unico del procedimento (RUP) è, di norma, un funzionario amministrativo dell'Ordine inquadrato in Area C con competenza professionale adeguata all'oggetto dell'acquisizione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto coincide con il responsabile unico del procedimento, a meno che per motivate ragioni, non si ritenga di nominare altro soggetto munito di specifiche competenze in ragione alla tipologia di acquisizione.

Art. 3 – Acquisizioni mediante procedure telematiche

Nel caso in cui l'acquisizione riguardi un prodotto o servizio presente all'interno delle convenzioni stipulate da centrali di committenza nazionali o regionali a cui l'Ordine può attingere e che rispondano alle esigenze della stessa, l'adesione a tali convenzioni è da ritenersi la modalità di acquisizione preferenziale e privilegiata in quanto esonera dalla procedura di scelta del contraente e garantisce il pieno e totale rispetto delle disposizioni normative sugli acquisti pubblici.

L'Ordine, per lo svolgimento delle proprie procedure di appalto, utilizza in via preferenziale sistemi telematici di e-procurement, in particolare il sistema telematico di acquisizione della Regione Toscana (START) oppure il Mercato Elettronico della Pubblica Ordine (MEPA).

Art. 4 – Soglie di valore

Per garantire semplificazione ed efficacia all'azione amministrativa, le procedure di acquisizione si differenziano in relazione al valore economico dell'acquisizione stessa secondo i seguenti parametri:

- acquisizioni di importo fino a 3.000 euro;
- acquisizioni di importo stimato fino a 40.000 euro;
- acquisizioni di servizi e forniture di importo stimato superiore a 40.000 euro e fino alla soglia comunitaria e lavori di importo stimato superiore a 40.000 euro e fino a 150.000 euro;
- lavori di importo stimato superiore a 150.000 euro e fino a 1.000.000 euro.

Tutti gli importi si intendono IVA esclusa.

Il valore stimato dell'acquisizione è basato sull'importo massimo del contratto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.

Per i contratti di durata pluriennale si deve tener conto dell'importo complessivo stimato per l'intera durata contrattuale.

Per i contratti di durata indeterminata o comunque superiore a 48 (quarantotto) mesi, si deve tener conto del valore mensile moltiplicato per 48 (quarantotto).

Gli importi delle acquisizioni non possono essere artificiosamente frazionati o scorporati allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente regolamento. Non configura la fattispecie di frazionamento artificioso la suddivisione dell'acquisizione che sia adeguatamente giustificata da specifiche ragioni tecniche esplicitate nel provvedimento di affidamento.

Art. 5 – Acquisizioni di importo stimato fino a 40.000 euro. Affidamento diretto

Per le acquisizioni di servizi e forniture e per i lavori di importo fino a 40.000 euro, il Consiglio Direttivo procede ad affidamento diretto:

- a) per importi inferiori a 3.000 euro, quando gli affidamenti sono volti a sopperire con immediatezza e urgenza alle esigenze funzionali degli uffici: previa acquisizione di offerta da parte di un unico operatore economico, su mandato del Presidente pro-tempore e/o del Tesoriere pro-tempore con ordinativo diretto a un unico operatore economico a cura del RUP. Tali acquisizioni sono periodicamente riepilogate al Consiglio Direttivo.
- b) per importi pari o superiori a 3.000 euro e fino a 20.000 euro: in via preferenziale, previa valutazione di almeno due preventivi finalizzata all'affidamento diretto secondo il criterio del minor prezzo oppure a seguito di valutazione comparativa degli aspetti prestazionali ed economici delle offerte presentate, ad opera del RUP. L'affidamento è deliberato dal Consiglio Direttivo;
- c) per importi pari o superiori a 20.000 euro e fino a 40.000 euro: in via preferenziale, previa valutazione di almeno cinque preventivi finalizzata all'affidamento diretto secondo il criterio del minor prezzo, oppure a seguito di valutazione comparativa degli aspetti prestazionali ed economici delle offerte presentate, ad opera del RUP. L'affidamento è deliberato dal Consiglio Direttivo.

In alternativa alla richiesta di preventivi di cui ai precedenti punti b) e c), previa acquisizione di offerta da parte di un unico operatore economico, quando per motivate ragioni non sia conveniente individuare altri operatori economici.

Gli operatori affidatari attestano il possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale previsti dal Codice, nonché i requisiti minimi di tipo economico-finanziario e tecnico-professionale, ove richiesti dall'Ordine, presentando, in concomitanza con l'offerta richiesta, un'apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n. 445.

L'Ordine, prima della stipula del contratto con l'operatore economico individuato con le modalità sopra indicate, provvede all'esperimento dei seguenti controlli:

- Per affidamenti di importo fino a 5.000,00 euro: consultazione del casellario ANAC, verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).
- Per affidamenti di importo superiore a 5.000 euro e non superiore a 20.000 euro: consultazione del casellario ANAC, verifica della sussistenza dei requisiti di cui

all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

- Per affidamenti di importo superiore a 20.000: verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

L'Ordine inoltre effettuerà periodicamente, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del DPR 28/12/2000 n. 445, i seguenti controlli sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente articolo:

- A cadenza annuale, sarà sorteggiato un campione almeno pari a 10 % del totale degli affidamenti effettuati;
- Sugli operatori sorteggiati, l'Ordine effettuerà i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché di quelli speciali ove richiesti.

L'Ordine si riserva la facoltà di non chiedere la presentazione della garanzia provvisoria prevista dal Codice e/o la garanzia definitiva.

Il contratto, di norma, è stipulato in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite PEC oppure mediante scrittura privata in modalità elettronica.

Art. 6 – Acquisizioni di beni e servizi di importo stimato superiore a 40.000 euro e fino alla soglia comunitaria e di lavori di importo stimato superiore a 40.000 euro e fino a 150.000 euro. Gara negoziata

Per le acquisizioni di servizi e forniture di importo stimato superiore a 40.000 euro e fino alla soglia comunitaria e per i lavori di importo stimato superiore a 40.000 euro e fino a 150.000 euro, si provvede a interpellare un numero di operatori economici in numero pari almeno al minimo previsto dalla norma, al fine di individuare l'operatore affidatario della prestazione.

La selezione degli operatori da invitare alla gara negoziata avviene di norma tramite la pubblicazione di un avviso di manifestazione d'interesse sul profilo del committente e/o sulla piattaforma telematica START. L'avviso resta in pubblicazione almeno 15 giorni, fatte salve motivate ragioni d'urgenza per cui è possibile ridurre il termine fino a 5 giorni, e dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: l'oggetto, il valore dell'affidamento, le specifiche di massima dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, il criterio di aggiudicazione, le modalità per richiedere di essere invitati alla successiva procedura e le modalità di svolgimento della stessa, il nome del RUP, il numero minimo ed eventualmente il numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, le modalità di selezione degli operatori da invitare alla successiva fase negoziata (sorteggio o invito rivolto a tutti gli operatori che manifesteranno interesse correttamente), le modalità per comunicare con la Stazione Appaltante, ogni altra informazione utile per manifestare interesse.

Una volta acquisite le manifestazioni d'interesse, avviene la pubblicazione della lettera d'invito a tutti i soggetti che hanno manifestato interesse. Nel caso in cui le manifestazioni d'interesse pervenute siano superiori al numero minimo previsto per

legge e/o dall'Avviso stesso si può procedere al sorteggio degli operatori da invitare, nel rispetto di tali limiti numerici.

Nel caso in cui le manifestazioni d'interesse pervenute siano inferiori a tali limiti numerici, si procede all'invio della lettera d'invito nei confronti di tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse, nel rispetto dei limiti di legge.

Nel caso, infine, in cui non pervenga alcuna manifestazione d'interesse, si procede in alternativa:

- a pubblicare una nuova manifestazione d'interesse modificando il contenuto prestazionale o economico o i termini per manifestare interesse, in modo da rendere l'avviso il più possibile adeguato al mercato di riferimento;
- a pubblicare una procedura di gara aperta.

La procedura prende avvio con la delibera adottata dal Consiglio Direttivo con la quale, oltre alla necessaria copertura finanziaria, devono essere specificati i seguenti elementi da dettagliare nell'avviso di manifestazione d'interesse e/o nella lettera d'invito:

- L'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo a base di gara, escluso IVA;
- Le garanzie richieste per la partecipazione alla procedura;
- Il termine di presentazione delle offerte;
- Il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- L'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- L'indicazione del numero degli operatori economici da invitare;
- Il criterio di aggiudicazione prescelto (massimo ribasso, oppure offerta economicamente più vantaggiosa);
- Gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica ed economica, nel caso in cui si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- L'eventuale clausola che preveda di non procedere o procedere comunque all'aggiudicazione in presenza di un'unica offerta valida;
- La misura delle penali in caso di inadempimento contrattuale;
- L'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- I requisiti soggettivi, e quelli oggettivi di natura tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria che deve possedere l'operatore economico concorrente alla procedura e le modalità di dichiarazione degli stessi;
- Il codice CIG dell'affidamento.

Con il suddetto provvedimento vengono di regola approvati anche il capitolato descrittivo prestazionale e lo schema del contratto/foglio patti e condizioni che regolerà l'affidamento, ove già predisposti.

A seguito di tale delibera, si procede alla pubblicazione dell'avviso di manifestazione d'interesse sulla piattaforma START e/o sul profilo del committente.

A seguito della scadenza del termine per la ricezione delle manifestazioni d'interesse vengono individuati gli operatori economici da invitare nella modalità previste dall'avviso stesso e si procede a inviare le lettere d'invito unitamente alla restante documentazione di gara se presente.

In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sarà nominata apposita commissione giudicatrice per l'esame delle buste tecniche ed economiche, nel rispetto delle indicazioni previste dalla normativa vigente e del successivo articolo 9. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione

dell'offerta è redatto un verbale, che deve dare atto della valutazione operata dalla Commissione.

I controlli sui requisiti di ordine generale e sui requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesti in fase di gara sono svolti nei confronti del solo aggiudicatario.

Il contratto è stipulato di norma in modalità elettronica sotto forma di scrittura privata o, in alternativa, in un'altra delle forme previste dalla normativa vigente.

Il contratto deve almeno indicare:

- a) l'oggetto dell'appalto;
- b) il CIG e, ove previsto, il CUP;
- b) le condizioni di esecuzione;
- c) il termine di consegna della fornitura dell'esecuzione del servizio;
- d) le modalità di pagamento;
- e) le penalità e le condizioni di risoluzione;
- f) le garanzie a carico dell'esecutore;
- g) le clausole previste dalla Legge sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari L 136/2010 ss.mm.ii.;
- h) quando previsto in rapporto alla tipologia delle forniture e dei servizi, nei contratti va richiamato il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), che ne forma parte integrante e sostanziale. Il DUVRI, nel caso in cui siano previsti oneri per la sicurezza, deve indicare le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Art. 7 – Acquisizioni di lavori di importo stimato superiore a 150.000 euro e fino a 1.000.000 euro. Gara negoziata

Per le acquisizioni di lavori di importo stimato superiore a 150.000 euro e fino a 1.000.000 euro, la procedura è la stessa descritta all'art. 6.

Art. 8 – Casi particolari di affidamento diretto

È consentito l'affidamento diretto ad un unico operatore economico, anche per importi superiori a 40.000 euro e fino alle soglie di cui agli articoli precedenti, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 – Commissione giudicatrice

All'esito della gara, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, l'individuazione del concorrente affidatario è direttamente deliberata dal Consiglio Direttivo. Nel caso invece in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta più vantaggiosa, il Consiglio Direttivo nomina una commissione giudicatrice con il compito di esaminare le offerte tecniche e di fornire allo stesso la proposta di aggiudicazione.

Fino alla pubblicazione dell'Albo Nazionale dei commissari di gara, la commissione giudicatrice è composta da membri esterni con comprovate competenze tecniche e professionali che non si trovino in conflitto di interessi con l'Ordine e che possano garantire imparzialità nei confronti dei concorrenti. All'interno della commissione è individuato un membro con funzioni di Presidente.

La verbalizzazione dei lavori della commissione è effettuata da un funzionario dipendente dell'Ordine, senza diritto di voto.

Art. 10 – Principio di rotazione

Per ogni acquisizione è garantito il principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti a tutela della trasparenza e della libera concorrenza.

Il principio della rotazione prevede che un operatore economico, avente il ruolo di invitato o affidatario in una precedente commessa, non venga invitato a formulare offerta per procedure e/o non diventi affidatario di una commessa immediatamente successiva rientrando nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere o nello stesso settore di servizi.

È possibile derogare al principio di rotazione nei seguenti casi:

- In caso di procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, come nel caso di procedure negoziate effettuata a seguito di una manifestazione d'interesse qualora l'Ordine non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione o nel caso in cui selezioni gli operatori da invitare tramite sorteggio;
- Casistiche di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016.

L'affidamento o il reinvido al contraente uscente, così come agli invitati alla precedente procedura avente commessa analoga, ha carattere eccezionale per cui deve essere motivata in maniera stringente sulla base delle seguenti considerazioni: particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative, grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento. Nel caso di affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, la scelta del precedente affidatario e/o invitato può essere motivata sinteticamente.

Art. 11 - Disposizioni speciali per i servizi legali, di supporto e assistenza

I servizi legali di cui all'allegato IX del Codice di importo inferiore alla soglia comunitaria sono affidati in applicazione delle norme del presente regolamento.

I servizi legali di cui all'articolo 17 co. 1 lett. d) del Codice sono affidati in applicazione dell'articolo 4 del Codice stesso.

È fatta salva l'applicazione del successivo articolo 14 co. 1 lett. c) nei casi ivi previsti.

Art. 12 – Incarichi professionali. Presupposti

Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l'Ordine può conferire incarichi professionali individuali, con contratti di lavoro autonomo, occasionale o di natura coordinata e continuativa, ad esperti esterni in possesso di particolare e comprovata specializzazione ed esperienza nel settore e per attività altamente qualificate, in presenza di uno dei seguenti presupposti:

- a. Inesistenza, all'interno del personale dipendente dell'Ordine, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico;
- b. Esigenze temporanee o eccezionali che rendano impossibile far fronte all'incarico con il personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro.

Ferma restando la necessità di accertare la maturata e comprovata esperienza nel settore tramite il curriculum in formato europeo, il possesso di specializzazione è presupposta per i soggetti iscritti in appositi Albi professionali o Elenchi pubblici o che operano nel campo dell'arte o di mestieri altamente artigianali.

Art. 13 – Selezione di esperti

Per l'affidamento degli incarichi di cui all'art. 12, le procedure di selezione avvengono nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

L'Ordine procede alla selezione degli esperti esterni mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi da pubblicare sul profilo del committente per almeno 15 giorni, nei quali sono evidenziati:

- La professionalità ed esperienza richiesta;
- Gli elementi curriculari a cui assegnare preferenza;
- L'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico;
- La sua durata o il tempo previsto per lo svolgimento;
- Il valore stimato dell'incarico;
- Il tipo di rapporto contrattuale.

Le domande di partecipazione alla selezione sono esaminate da una apposita commissione giudicatrice composta secondo quanto previsto all'art. 9.

Art. 14 – Affidamento diretto di incarico professionale

È consentito l'affidamento diretto dell'incarico professionale esclusivamente nei seguenti casi:

- a) Quando l'importo stimato del valore del contratto professionale non supera i 3.000 euro, esclusi gli oneri tributari e professionali di legge;
- b) Quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui all'art. 13, a patto che non vengano modificate le condizioni previste nell'avviso di selezione;
- c) Per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ordine e dei suoi organi rappresentativi.

Art. 15 – Principio di rotazione degli incarichi professionali

Agli incarichi professionali si applica il principio di rotazione di cui all'art. 10.

Si prescinde da tale principio per l'affidamento degli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ordine o dei suoi organi rappresentativi.

Art. 16 – Conferimento dell'incarico professionale e verifiche

Gli incarichi professionali sono conferiti dal Consiglio Direttivo dell'Ordine con apposita deliberazione.

Nei casi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 14 l'incarico è conferito dal Presidente pro-tempore dell'Ordine. Tali affidamenti sono periodicamente riepilogati al Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui si renda necessario formalizzare i termini contrattuali dell'incarico in maniera ancor più dettagliata di quanto già reso noto con l'avviso di selezione, si procede alla stipula fra il Presidente pro-tempore dell'Ordine ed il soggetto incaricato di un apposito disciplinare di incarico.

La valutazione dell'operato del soggetto incaricato spetta al Consiglio Direttivo il quale, in caso di risultati non conformi a quanto atteso, può assegnare un termine ulteriore per adempiere ad invarianza di spesa oppure procedere alla risoluzione del rapporto.

Art. 17 - Adeguamenti normativi

Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa deve intendersi immediatamente ed automaticamente recepita nel presente regolamento nelle more dell'adozione degli atti di adeguamento.

Art. 18 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.

Sono abrogate le disposizioni dei regolamenti dall'Ordine incompatibili con le norme definite dal presente regolamento.